

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 12-bis

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (12-bis)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308)

Trasmesso alla Presidenza il 29 luglio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 86 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme ed innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole, alimentari e forestali;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del primo decreto correttivo di cui al comma 2. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
4. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.
5. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma due, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



28. LUG. 2006 19:18
201 LUG. 2006 16:04

~~NR. 3107 P. 4/16~~

~~NR. 3090 P. 6~~

ART. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

